

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI INQUILINI RICONOSCIUTI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2026

Richiamati:

- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, con modificazioni dalla legge 28/10/2013, n. 124, ed in particolare il comma 5 dell'art.6, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- il Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - nuovi criteri di ripartizione risorse";
- il Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, avente ad oggetto "Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'anno 2021";
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 19698 del 4.11.2021 contenente il riparto del fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli a favore dei comuni capoluogo ed ad alta tensione abitativa;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n.11461 del 29/09/2025 "Contributi al sostegno della locazione – misura per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo - riparto delle risorse anno 2025";

IL DIRIGENTE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2964/2026 del 17/04/2026

RENDE NOTO

che **fino alle ore 23.59 del 31/12/2026** sono aperti i termini per la partecipazione all'avviso pubblico anno 2026 per l'erogazione di un contributo a favore di inquilini riconosciuti morosi incolpevoli.

Art. 1 MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità

reddituale del nucleo familiare di almeno il 30% rispetto all'anno precedente e comunque non oltre i 18 mesi, per i seguenti motivi:

- a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, per un evento verificatosi non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta, quale:
 - perdita di lavoro per licenziamento, escluso quello avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o per dimissioni volontarie salvo il caso che le dimissioni volontarie siano riconducibili ad una mancata retribuzione di almeno 4 mensilità consecutive;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende una riduzione di almeno il 30%;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga;
 - collocazione in stato di mobilità;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- c) abbandono definitivo dell'alloggio da parte di uno o più componenti del nucleo familiare o di uno o più cointestatari del contratto di locazione che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo. L'abbandono deve risultare dal mutamento della residenza anagrafica.
- d) impossibilità o grave difficoltà a corrispondere il canone di locazione verificata dal Comune, anche avvalendosi del Servizio sociale professionale, causata dalla diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, purché connessi al peggioramento della condizione economica generale, da ascrivere in particolare a fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta un'effettiva difficoltà di sostentamento.

Art.2 **REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Per partecipare al presente avviso è obbligatorio essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia: possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e dimostrazione di svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Può partecipare anche il richiedente in possesso di permesso di soggiorno al rinnovo (obbligatoria l'allegazione della ricevuta della richiesta di rinnovo) oppure in possesso di permesso per asilo politico, protezione sussidiaria o status di rifugiato;

- b) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il/la richiedente ha la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Firenze (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Il presente requisito può essere posseduto anche da un membro del nucleo familiare del richiedente;
 - c) avere la residenza da almeno un anno nell'alloggio indicato alla lett. b;
 - d) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione;
 - e) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 26.000 e un valore ISE non superiore a € 35.000;
 - f) possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a euro 15.000,00; tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, la scala di equivalenza prevista dallo stesso D.P.C.M. n. 159 del 2013;
 - g) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare situato nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare;
 - h) non essere titolare, per una quota superiore al 33 (trentatre) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili a destinazione abitativa ubicati sul territorio nazionale;
 - i) non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P.;
 - l) avere avuto una perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una causa incolpevole, come esemplificato all'art.1, lett. a).
- 2.** Ai fini del precedente comma 1, lett. g), si intende per non fruibile l'immobile che rientra in una delle seguenti fattispecie:
- a) assegnato al coniuge/unito civilmente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede di separazione o divorzio o scioglimento dell'unione civile;
 - b) alloggio dichiarato inagibile con provvedimento del Comune o di altra autorità competente.

Si intende per non adeguato l'immobile in cui ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019.

3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 3

SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

2. Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Salvo l'intervento di un provvedimento del giudice o di altro procedimento pendente,

i coniugi fanno parte del nucleo anche se non risultano inclusi nello stesso stato di famiglia. La separazione di fatto non determina la divisione del nucleo.

Art. 4

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

- 1.** Il contributo destinato alla morosità incolpevole non è cumulabile con la quota B dell'Assegno di Inclusione, previsto dal D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione della quota B prevista dall'ADI.
- 2.** I contributi erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale non sono cumulabili con il contributo di morosità incolpevole.
- 3.** I contributi previsti non possono essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai Soggetti E.R.P. per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Possono invece essere finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.
- 4.** Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso nucleo.
- 5.** L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (bando ordinario e utilizzo autorizzato) non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
- 6.** L'avvenuta ed effettiva erogazione del presente contributo comporta la decadenza dalle graduatorie relative all'utilizzo autorizzato degli alloggi ERP, in particolare la "graduatoria emergenza sfratti" (art. 14, comma 2, lett. c, LRT n. 2/2019), la "graduatoria emergenza abitativa 10%" (art. 14, comma 6, LRT n. 2/2019), la "graduatoria emergenza abitativa 5%" (art. 14, comma 2, lett. a, b, d, e, f, g, h, LRT n. 2/2019).
- 7.** L'avvenuta assegnazione e consegna di alloggio di edilizia residenziale pubblica tramite le graduatorie di cui al comma 5 e 6 comporta la decadenza d'ufficio del presente contributo".

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1.** La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online **fino alle ore 23.59 del 31/12/2026** collegandosi alla Scheda Servizio Contributo Morosità Incolpevole. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Casa con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate.
- 2.** Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale:
 - A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 - C) Carta di identità elettronica (CIE).
- 3.** Sarà possibile presentare la domanda in ogni momento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che verrà comunicato con avviso pubblicato sulla pagina web sopra indicata.
- 4.** Dal momento della presentazione della domanda, il termine di conclusione del procedimento è di 45 giorni.

Art. 6
ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'importo massimo di contributo erogabile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al comma successivo non può superare l'importo di euro **12.000,00**.

2. I contributi sono destinati a:

a) sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune fino a un massimo di **8.000,00 euro**, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia del locatore all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

b) ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento fino a un massimo di **6.000,00 euro**, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relativo a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente erogabile di euro **12.000,00**.

3. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, nel limite massimo di **12.000,00 euro** complessivi.

Art.7
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale ulteriore documentazione relativa al medesimo procedimento;
- c) copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal locatore (Allegato A dell'Avviso), con allegata copia di un documento di identità valido dello stesso, contenente una delle seguenti ipotesi:
 - di essere disponibile, in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;
 - di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
 - di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato alle condizioni di cui all'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998;
- e) documenti attestanti la morosità incolpevole di cui all'art.1.

2. I restanti requisiti per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.
3. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
4. In caso di dichiarazioni mendaci il Servizio Casa provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

Art. 8

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente ai proprietari degli immobili.
2. Nei casi previsti dalle lett. c) e d) del comma 2, dell'art. 6 dell'Avviso (nuovo contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998) al termine del procedimento, in caso di esito positivo, l'erogazione del beneficio sarà subordinata alla presentazione del contratto regolarmente registrato entro il termine di **180 giorni** dall'esecutività del provvedimento di accoglimento della domanda;
Il contratto di locazione e la dichiarazione di entrambe le parti (Allegato B dell'Avviso) dovranno essere inviati all'indirizzo Pec ufficio.abitarehousing@pec.comune.fi.it
3. Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al presente avviso fino ad esaurimento delle risorse, che verrà comunicato con avviso pubblicato sulla pagina web indicata all'art. 5.
4. Nel caso di recesso del conduttore e/o del locatore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo, il locatore dovrà restituire al Comune di Firenze la somma ricevuta e corrispondente alla differenza tra il canone erogato dall'Amministrazione e l'importo relativo alle mensilità in cui il conduttore avrà occupato l'immobile.

Art.9

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Firenze, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
2. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Firenze

Art.10

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 "Attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 – Morosità incolpevole", al Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 "Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa

all'anno 2021" - la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n.11461 del 29/09/2025 "*Contributi al sostegno della locazione – misura per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo - riparto delle risorse anno 2025*".

Firenze, 21/04/2026

Il Dirigente del Servizio Casa
Dott. Alessandro Licitra